



ACCORDO A LATERE
AL VERBALE DI ACCORDO DI SOLIDARIETA' DIFENSIVA
(art.21 com.1 lett. c) del D.lgs. 148 del 2015)
SOTTOSCRITTO IN DATA 18/02/2025



PREMESSO CHE:

A seguito della sottoscrizione in data 18/02/2025 del verbale di contratto di solidarietà difensiva di cui all'art.21 com.1 lett. c) del D.lgs. 148 del 2015, i cui contenuti si intendono integralmente riportati nel presente accordo, Le parti sottoscrittrici (Azienda e OOSS), convengono nella possibilità di inserire ulteriori strumenti utili ad arginare la crisi dichiarata, e a maggiormente tutelare l'occupazione in virtù degli esuberi rappresentati.

TUTTO CIO' PREMESSO

Al termine di un lungo e proficuo confronto le parti hanno condiviso quanto di seguito riportato:



- 1) Il presente accordo, recepisce integralmente premesse e contenuti sottoscritti tra la System House Srl e le Segreterie Nazionali, Territoriali e RSU/RSA SLC CGIL / FISTEL CISL/ UILCOM UIL / UGL TELECOMUNICAZIONI nell' accordo sindacale del 18/02/2025 del contratto di solidarietà difensiva di cui all'art.21 com.1 lett. c) del D.lgs. 148 del 2015, al fine di regolamentare ulteriori strumenti a tutela del perimetro occupazionale in esubero e della crisi transitoria rappresentata;
- 2) Su base volontaria, si potrà sottoscrivere un accordo di licenziamento con l'utilizzo all'unico criterio in deroga all'art. 5 L. 223/91 della **non opposizione**. Le Parti concordano per l'utilizzo della risoluzione incentivata del rapporto di lavoro con meccanismo di **integrazione alla differenza retributiva dell'assegno di disoccupazione** - Naspi, per tutta la durata del sostegno. A tal fine l'Azienda coprirà le differenze economiche previste, con il mantenimento reddituale risultante dall'ultimo cedolino paga.
- 3) In alternativa al suddetto meccanismo di integrazione retributiva, il lavoratore, con richiesta da effettuare entro il **primo semestre di vigenza dell'accordo di solidarietà**, potrà optare per un **incentivo economico**, pari a un importo di euro 2.000 netti per full time, da riparametrare in base alla % part time, sino all'importo di euro 1.000 netti per part time al 50%.
- 4) Fatte salve le condizioni normative previste dall'art. 11 del contratto di solidarietà sottoscritto, le parti concordano che le prestazioni di lavoro eccedenti il monte ore contrattuale, potranno essere trattate con il metodo di **'ore a recupero'**, con le modalità a seguire:
 - 4.a) I lavoratori percepiranno la retribuzione relativa al normale orario contrattuale sia nei periodi di superamento della normale prestazione che in quelli di assenza per recupero delle ore disponibili nel conto ore (denominate REX - recupero estensione).
 - 4.b) Nel conto ore si potranno accumulare un massimo di 100 ore per part time al 50%, riparametrate sulle % part time superiori e sino al massimo di 50 ore per full time.
 - 4.c) La fruizione delle REX potrà avvenire per porzione di turno o turno intero; la loro richiesta e validazione avverrà tramite il sistema Febea (con le stesse modalità previste per le richieste ordinarie di ferie e permessi).
 - 4.d) Il recupero delle ore a credito/REX, dovrà avvenire entro la data del 22/02/2026 (termine accordo di solidarietà). Nell'eventualità in cui nel suddetto periodo di riferimento il dipendente non potesse fruire delle ore rimaste in conto ore, le stesse saranno retribuite secondo quanto previsto dal CCNL TLC.
 - 4.e) La gestione del recupero in conto ore per le sole giornate di festività indicate dall'art. 28 comma 2 del CCNL vigente, avverrà nel rispetto delle maggiorazioni previste dal CCNL stesso.



Morello Fio

4

- 5) Al fine di favorire una migliore copertura delle curve di traffico ed al contempo favorire una riduzione delle giornate lavorative su base settimanale, per meglio conciliare i tempi di vita e di lavoro - fermo restando quanto previsto al punto 17 dell'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 30/03/2023 - le lavoratrici ed i lavoratori potranno richiedere:

5.a) una diversa articolazione dell'orario di lavoro, attraverso il passaggio a part time verticale o misto, con riduzione dell'orario di lavoro, come da ipotesi di seguito indicate.

Per i FT e i PT > 20 ore:

- riduzione a 20 ore settimanali su 4 gg. (2 gg. a 6 ore e 2 gg. a 4 ore);

oppure

- riduzione a 20 ore settimanali su 3 gg. (2 gg. a 6 ore e 1 g. a 8 ore con pp di min. 1 ora).

Il passaggio potrà essere richiesto temporaneamente per un minimo di mesi 6 o in via definitiva.

5.b) la riduzione dell'orario di lavoro al 50% (20 ore settimanali):

- riduzione temporanea: a partire da un minimo di 3 mesi, fino ad un massimo di 12 mesi;
- riduzione definitiva: per chi richiedesse la riduzione in forma definitiva, l'azienda riconoscerà per due mesi la retribuzione completa risalente all'ultima busta paga antecedente alla riduzione.

- 6) Nell'ottica di rispondere al meglio ai flussi di chiamata e contemporaneamente offrire uno strumento di flessibilità positiva al lavoratore per meglio organizzare la propria vita lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro, sarà facoltà del lavoratore richiedere una turnazione con orari spezzati. La pausa tra semi turni sarà di minimo 2 ore. Le turnazioni con orari spezzati, potranno essere svolte, su richiesta del lavoratore, in regime di lavoro agile.
- 7) Al fine di ridurre gli impatti della solidarietà, in caso di applicazione orizzontale della stessa con riduzione del turno lavorativo inferiore a 4 ore, il suddetto turno di lavoro verrà programmato in modalità agile.
- 8) Nell'ottica della salvaguardia del perimetro occupazionale dei lavoratori con contratto a tempo determinato, le parti concordano sulla necessità di estendere la misura di solidarietà anche ai lavoratori a tempo determinato e somministrati, affinché tali lavoratori possano beneficiare delle stesse condizioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato, evitando quindi il mancato rinnovo. A tal fine, le parti concordano che, per il perimetro attuale dei lavoratori con contratto a tempo determinato e somministrati, stante il livello di attività gestito alla data di sottoscrizione dell'accordo di solidarietà, sarà possibile procedere ad eventuali proroghe contrattuali, nei limiti della normativa vigente. Resta fermo che nel corso di vigenza del contratto di solidarietà non si darà luogo a nuove assunzioni a tempo determinato.
- 9) Le parti concordano che, per l'annualità 2025, viene sospeso il PDR, con le modalità previste dalla contrattazione collettiva aziendale vigente; alla verifica delle condizioni normative per l'attribuzione dell'EGR (competenza 2024), si procederà come da prassi già attuata in base all'accordo a latere dell'accordo integrativo aziendale sottoscritto in data 30/03/2023, alla scelta su base volontaria dell'elargizione economica o in welfare, le cui modalità verranno divulgate con istruzione operativa a parte.

4

Si ribadisce e precisa che i punti 2, 3, 4 e 5 del presente accordo prevedono la richiesta di adesione volontaria da parte del lavoratore (tramite richiesta scritta a comunicazioni@systemhouse.it) ed il riscontro da parte dell'azienda compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 18 febbraio 2025

System House S.r.l.

Sarah Nuzzo



Per le OO.SS. Segreterie Nazionali

SLC CGIL

Daniele Carichini



FISTEL CISL

Gianfranco Laporta



UILCOM UIL

Alessandro Mannaola



UGI Telecomunicazioni

Marcello Fazio

